

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVELLO, SARTORI, NIEDDU e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

Conferimento di promozioni a tenente generale e maggiore generale del ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — La progressione di carriera degli ufficiali del corpo automobilistico dell'Esercito è fortemente penalizzata rispetto a quella dei pari grado dei ruoli delle varie Armi, del corpo tecnico e della maggior parte dei corpi logistici. A fronte di un reclutamento annuale di ventidue-ventiquattro ufficiali provenienti dall'Accademia militare e di tredici provenienti dal complemento o dai sottufficiali, immessi anch'essi nel ruolo normale, si ha una sola promozione a maggiore generale ogni due anni. Un ruolo di quasi mille ufficiali ha un vertice organico di un solo tenente generale e di due maggiori generali ed un numero massimo permesso di due tenenti generali e di quattro maggiori generali. Allo stato attuale la consistenza effettiva è di un

tenente generale e di tre maggiori generali a fronte di un'esigenza globale di undici ufficiali generali (un capo del Corpo, due capi reparto, un comandante di scuola, sei capi servizi trasporti e materiali di regione militare, un capo del nucleo ispettivo).

A tale situazione porrà rimedio la nuova legge di avanzamento, non approvata durante la scorsa legislatura a causa della chiusura anticipata della stessa. Essa prevede il cambio di denominazione del Corpo da: «automobilistico» a «trasporti e materiali» ed un organico di tre tenenti generali e di otto maggiori generali.

Tenuto conto del forzato ritardo nell'approvazione della nuova legge d'avanzamento, considerata la necessità di ridurre almeno in

piccola parte la sperequazione con i rimanenti ruoli (che rende estremamente difficile il reclutamento in Accademia militare di allievi ufficiali per il Corpo automobilistico, data la scarsa appetibilità della carriera nel particolare settore), considerato che attualmente i posti organici destinati ad ufficiali generali del Corpo sono affidati a generali richiamati dall'ausiliaria o di arma combattente, si deve porre rimedio parziale e transitorio alla situazione, garantendo al Corpo automobilistico di disporre costantemente dagli ufficiali generali previsti dal numero massimo di dirigenti di tali gradi: due tenenti generali e quattro maggiori generali. Ciò permetterà di aumentare di due unità la disponibilità di quadri di vertice senza incidere sul numero di dirigenti ammissibili dalla legislazione vigente.

Tenuto conto della cessata necessità di richiamare ufficiali generali dall'ausiliaria - che deriverebbe dall'approvazione della legge che viene proposta - il maggior onere finanziario che ne deriverebbe sarebbe di sole lire 3 milioni annui, fronteggiabile con gli stanziamenti ordinari del capitolo 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il disegno di legge che si sottopone all'urgenza approvazione del Parlamento permetterebbe per il 1989 di fare meglio fronte alle necessità funzionali e di dare al Corpo automobilistico un sia pur molto parziale riconoscimento per gli sforzi che gli vengono richiesti di assunzione totale delle responsabilità della logistica dei corpi armati dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, l'organico di ufficiali generali previsto dalla tabella numero 1, quadro XIV, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è il seguente:

- a) tenenti generali 2;
- b) maggiori generali 4.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 milioni annui, si provvede a valere sul capitolo 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.